

allegato \_\_\_\_\_  
Pordenone il 20 FEB. 2020  
n° 518 Mod. 3  
liquidati € \_\_\_\_\_ di cu  
per imposta IPOT. € \_\_\_\_\_

**STATUTO DEL  
COMITATO PROVINCIALE DI PORDENONE DELLA  
FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

**Art. 1 (Denominazione, sede e durata)**

E' costituita, ai sensi dell'art.36 del Codice civile e dell'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS), l'associazione di promozione sociale denominata

"COMITATO PROVINCIALE DI PORDENONE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO  
AMATORI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE",  
in breve "COMITATO PROVINCIALE DI PORDENONE DELLA F.I.T.A. APS"

con sede legale nel Comune di Pordenone (PN), viale Trento n. 3. L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto, fatta salva la comunicazione obbligatoria agli uffici competenti.

Il Comitato Provinciale di Pordenone della F.I.T.A. è organo territoriale periferico della Federazione Italiana Teatro Amatori F.I.T.A. - APS - Rete Associativa - ed è dotato di piena autonomia amministrativa, patrimoniale e giuridica.

L'associazione ha durata illimitata.

**Art. 2 (Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non riconosciuta non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, della seguente attività di interesse generale in ambito ricreativo, culturale e artistico:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale riconducibili all'art. 5, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 117/2017.

- favorire e stimolare la comunicazione ed il coordinamento tra le Associazioni Artistiche per una crescita comune e per una partecipazione più attiva e viva alle attività della F.I.T.A. a livello regionale e nazionale;

- svolgere attività culturali del mondo del teatro e delle arti visive di interesse sociale e con finalità educative (art. 5, co. 1, lett. d) secondo periodo del D.Lgs. 117/2017);

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e più precisamente delle persone aderenti agli stessi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge in materia di APS. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione ne darà tempestiva comunicazione al RUNTS e provvederà ad integrare tale numero entro un anno.

Possono aderire all'associazione tramite i relativi rappresentanti legali, oltre gli Enti/Associazioni artistiche APS, anche Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro regolarmente costituiti/e ed aventi sede nel territorio di competenza del Comitato Provinciale di Pordenone, affiliati/e alla "Federazione Italiana Teatro Amatori A.P.S. - Rete Associativa", nei limiti previsti del CTS e comunque il loro numero non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, art. 35 comma 3 del CTS.

Il Comitato Provinciale di Pordenone della FITA non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura, degli aderenti e tesserati delle associazioni ed enti, in relazione alla loro ammissione a soci e alla loro partecipazione alla vita associativa. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale. La delibera deve essere comunicata in forma scritta al richiedente l'ammissione a Socio entro 10 (dieci) giorni ed annotata nel libro soci nel medesimo termine.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un proprio delegato. L'ammissione deve essere annotata nel libro degli associati.

In caso di non accoglimento il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In tal caso, l'aspirante socio può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati, tramite i propri legali rappresentanti o delegati, hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;
- recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.Lgs 117/2017;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea Nazionale F.I.T.A..

#### **Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per scioglimento, recesso o esclusione.

L'associato che, per il tramite dei propri rappresentanti, delegati o aderenti persone fisiche, contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il recesso può essere manifestato dal socio anche con il mancato pagamento delle quote associative entro due mesi dalla fine dell'esercizio sociale.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

### **Art. 6 (Organi)**

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea Provinciale delle Associazioni, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti.

### **Art. 7 (Assemblea Provinciale delle Associazioni)**

L'Assemblea degli iscritti è composta dai rappresentanti designati dalle Associazioni Artistiche affiliate. Ogni Associazione Artistica ha il potere di esercitare in sede di Assemblea un singolo voto. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 15 giorni, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea ad uno dei recapiti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea in seduta ordinaria ha le seguenti competenze:

- approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, la maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati, art. 26 comma 2 del CTS;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo;

- denuncia i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del C.T.S.;

- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- delibera le modifiche dello statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 20 seguente;

- nomina uno o più liquidatori.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nell'Assemblea straordinaria, per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; mentre per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

### **Art. 8 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa, secondo quanto previsto

